



PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 4/2022 DEL 28 FEBBRAIO 2022

IL DECRETO “MILLEPROROGHE” È LEGGE

Con il voto di fiducia espresso in data 24 febbraio 2022 dall’Aula del Senato, il **decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) è diventato legge.**

Molte le importanti disposizioni in materia fiscale e societaria, tra cui la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la dilazione dei ruoli, la sospensione degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto:

- **Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli:** è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia”, è intervenuta la decadenza dal beneficio.
- **Bonus psicologo:** è introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
- **Bonus prima casa:** è estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa.
- **Visto di conformità:** sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ed è stata disposta l’applicabilità di tale norma anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Assemblee:** è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
- **Sterilizzazione perdite:** è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
- **Sospensione degli ammortamenti:** è stata estesa all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel decreto “Agosto”.
- **Limite all’uso del contante:** In materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
- **IVA nelle procedure concorsuali:** Viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2022 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.



STUDIO RULLI



La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2022 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

SCADENZA AL 16 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2022)

Entro **martedì 16 marzo 2022**, i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È **prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi **entro il 31 ottobre 2022**.

ENTRO IL 16 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 16 marzo 2022**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

IL NUOVO PATENT BOX

L'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo "front-end".

In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di aumentare, ai fini delle Imposte dirette e dell'IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati **esclusi** dal novero dei beni agevolabili i **marchi di impresa e il know-how**.



STUDIO ROLLI



Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.

Con il [provvedimento](#) del 15 febbraio 2022, il direttore dell'Agenzia Entrate ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell'agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall'articolo 6, del DI n. 146/2021.

IMPRESE RISTORAZIONE COLLETTIVA: IN GAZZETTA IL DECRETO CON LE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stato pubblicato il [Decreto](#) del Ministero dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per l'erogazione del [contributo a fondo perduto](#), istituito con l'articolo 43-bis del DI n. 73/2020 (Decreto "Sostegni-bis"), e destinato alle **imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering**, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid e che, nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato dell'anno precedente.

Il Decreto, in particolare, fornisce disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell'intervento, alla tipologia e all'ammontare dell'aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.

Per ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.

L'istanza può essere presentata, per conto dell'impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia Entrate.

ATTIVO IL SITO DEDICATO ALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

E' attivo dal 21 febbraio il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all'**assegno unico e universale**, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Si ricorda che l'assegno mensile, che va da un massimo di **175 euro a figlio** per chi ha l'ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di **50 euro a figlio** per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro o che non presentano l'ISEE, spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenni a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
 - frequenti un corso di formazione o professionale o universitario
 - svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 - svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Sul nuovo sito internet, in particolare, è possibile reperire tutte le informazioni sull'assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle **FAQ**, ovvero alle risposte elaborate dall'INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

PROPRIETARIO DI DUE IMMOBILI SENZA "ALTRI REDDITI": CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL 730

In una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia Entrate, rimandando alle tabelle contenute nelle [istruzioni](#) alla compilazione del modello 730/2022, ricorda che il contribuente che possiede esclusivamente l'abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che il fabbricato non locato **non sia ubicato nello stesso Comune dell'abitazione principale**.



STUDIO RULLI



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Inoltre, tra i casi di "esonero con limite di reddito" rientra anche quello del contribuente che **possiede esclusivamente redditi derivanti da terreni e fabbricati** (comprese abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu) per un importo **non superiore a 500 euro**.

Anche in caso di esonero, precisa infine l'Agenzia, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per esporre eventuali spese sostenute, usufruire di detrazioni o deduzioni, chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati nel periodo d'imposta interessato.

NUOVE REGOLE SULLA TASSAZIONE IRPEF: I CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Entro il mese di aprile i sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef, potranno adeguarsi effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Lo ha chiarito l'Agenzia Entrate nella [Circolare n. 4/E](#), dove fornisce anche indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

In particolare il documento analizza le modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, e riporta alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

La nuova Irpef viene **rimodulata su 4 aliquote invece di 5** (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa quindi dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

Maggiori informazioni [nella Circolare](#).

"RITA" RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA: LA CORRETTA TASSAZIONE ILLUSTRATA DALL'AGENZIA ENTRATE

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dall'articolo 1, commi da 188 a 191, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attualmente a regime, per effetto dell'articolo 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed è regolata dall'articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Con la [risoluzione n. 9](#) del 16 febbraio 2022, l'Agenzia Entrate ha chiarito le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata, quali l'anticipazione erogata prima della rendita stessa a un soggetto iscritto al regime transitorio, le somme richieste a titolo di detta rendita nonché le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un "vecchio iscritto", riferite a montanti ante 31 dicembre 2000.